

DI PIETRO. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Per sapere - premesso che:

nella scuola, fra gli altri, vengono, disposti comandi annuali di personale docente di ruolo sollecitati da associazioni riconosciute ed aventi diritto, i cui costi vengono totalmente ascritti alle associazioni medesime sia per quanto attiene allo stipendio del docente richiesto che per suoi contributi pensionistici;

ai sensi del decreto-legge n. 240 del 28 agosto 2000, convertito con modificazioni nella legge n. 306 del 27 ottobre 2000, dopo anni cinque ininterrotti di rinnovato comando, la norma prevede la perdita di titolarità del docente richiesto nella scuola di provenienza dall'associazione; ciò comporta la perdita del posto e, ad esaurimento della posizione di comando, la necessità di una nuova operazione di assegnazione;

attualmente, a causa della riduzione delle cattedre a seguito dei tagli operati con la riforma Gelmini, ed ancor più negli anni a venire, nonostante viga una sorta di precedenza, la perdita di titolarità comporta ugualmente non solo il rischio di una mancata assegnazione alla vecchia scuola di appartenenza, bensì anche quello di venire integrato in un istituto appartenente a tutt'altro luogo geografico, se non di rimanere «perdente posto» e non ritrovare la titolarità in nessuna scuola dell'intera provincia, dovendo passare così, di anno in anno, da un'assegnazione provvisoria ad un'altra;

migliaia di «distaccati» sindacali il cui stipendio ed i cui contributi pensionistici sono pagati interamente dallo Stato, pur trovandosi in posizione di comando presso l'Organizzazione di appartenenza, non vengono ricompresi nella citata norma relativa alla perdita di titolarità dopo cinque anni di incarico;

quest'anno, nella provincia di Roma, per la prima volta è stato dato seguito alla norma su citata, nonostante essa, come già chiarito, sia in vigore dal 2000, intervenendo però, secondo l'interrogante, in modo del tutto inappropriato nei tempi e discriminatorio rispetto alle persone; nell'intera provincia di Roma risultano essere oltre cento i «comandati» rientranti nella fattispecie in parola con almeno anni cinque di percorso presso una qualche associazione senza soluzione di continuità alle spalle;

la perdita del posto di titolarità è stata disposta per sole tre persone, fra le quali il docente Stefano d'Errico, comandato con stipendio e contributi pensionistici completamente a carico dell'Associazione culturale «Unicorno - l'Altrascuola» (soggetto qualificato alla formazione con decreto MIUR N-177/2000), e due altri insegnanti rientranti solo marginalmente nella casistica (avendo richiesto l'avvicinamento al coniuge), mentre s'è «sopraseduto» per tutto il resto del personale docente, in particolare per quello amministrato da altre Associazioni;

la perdita di posto di titolarità è stata disposta nell'ultimo periodo utile per rientrare nei movimenti del personale, in particolare, in modo assai tardivo, il 10 marzo 2010, con una comunicazione all'interessato (fax prot. 4142 inviato al dirigente scolastico del 1° circolo didattico di Roma) a firma del dottor G. Minichiello, primo dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Roma, il quale, in pari data imponeva, nel caso in cui il docente si fosse trovato nella condizione di rientrare in

servizio il 1° settembre 2010, di produrre domanda di mobilità «entro 5 giorni dal ricevimento della notifica», anticipando addirittura la scadenza naturale prevista dall'ordinanza generale per il 22 marzo. Tutto ciò, nonostante la normativa annuale relativa ai trasferimenti aprisse queste operazioni dal 22 febbraio, come previsto appunto dall'ordinanza del Ministero dell'istruzione n. 19 del 19 febbraio 2010;

il docente Stefano d'Errico, che ha ottenuto anche per il prossimo anno l'utilizzazione presso l'associazione «Unicorno - l'Altrascuola», al momento non aveva ancora risposta in merito e comunque avrebbe anche potuto trovarsi nella condizione di dover rientrare in servizio dal prossimo anno, con il disagio di essere stato avvertito improvvisamente, irritualmente (non nei tempi dovuti) e con un ristrettissimo margine di tempo per trovare nuova collocazione;

il docente Stefano d'Errico risulta essere il segretario nazionale dell'organizzazione Unicobas Scuola, sindacato attivamente impegnato nella contestazione della riforma Gelmini, cosa che, attesa la discriminazione operata rispetto agli altri docenti nella sua stessa posizione di comando pluriennale, lascia profondamente perplesso l'interrogante in relazione ai motivi di tale scelta;

la richiamata norma relativa alla perdita di titolarità trascura completamente il dovere di garantire il diritto di voto dell'insegnante perdente titolarità ed in posizione di comando relativamente alle consultazioni sindacali per l'elezione delle Rappresentanze sindacali unitarie, che peraltro dovranno tenersi entro il prossimo dicembre. Il diritto di voto in queste elezioni è inviolabile, poiché non soprassedono unicamente a designare i rappresentanti dei lavoratori abilitati alle trattative sul contratto di istituto, bensì anche a definire la rappresentatività nazionale delle organizzazioni sindacali ai fini dell'accesso alle trattative nazionali e di ogni altro beneficio accordato alle organizzazioni sindacali «maggiormente rappresentative». Tutto ciò avviene ai sensi del decreto legislativo n. 396 del 4 novembre 1997 (e successive modificazioni). La richiamata norma relativa alla perdita di titolarità nemmeno si preoccupa di prendere anche solo in esame l'analogo problema che viene a crearsi con riguardo alle elezioni degli organi provinciali e nazionali dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), previste anch'esse entro il presente anno solare;

tale diritto di voto viene negato nei fatti, dal momento che con la perdita di titolarità non risulterebbe più il luogo fisico ove espletarlo, non potendo, con le normative vigenti, il docente comandato ma perdente titolarità venire ricompreso nell'elenco degli aventi diritto, né nella vecchia scuola di provenienza, né in alcun altro ambito del comparto scuola ove hanno titolo a costituirsi i seggi elettorali per entrambe le citate consultazioni;

l'insegnante in parola gode dell'indiscutibile diritto di voto in tali elezioni ed ha titolo a partecipare anche alle elezioni ENAM, dove peraltro risulta eletto già da due mandati presso il comitato provinciale ENAM funzionante per Roma e provincia;

quali siano le motivazioni secondo le quali il dottor Minichiello, dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Roma (ex provveditorato) non ha operato applicando le norme a tutti coloro che risultavano nella stessa situazione dell'insegnante d'Errico, relativamente alla perdita di titolarità in tutti i casi che interessavano altre persone e associazioni;

se il Ministro non ritenga di sanare urgentemente la indiscutibile disparità, assumendo iniziative affinché nell'immediato tutti coloro che si trovano nella medesima condizione del docente in parola abbiano lo stesso trattamento (come prevede la legge);

se, viceversa, nelle more relative ad una normativa che ad avviso dell'interrogante si disinteressa di garantire istituti determinanti e costituzionalmente tutelati come il diritto di voto (disposto con apposita legge) nelle elezioni sindacali e di categoria, il Ministro non ritenga di assumere iniziative per il ritiro della disposizione relativa all'insegnante in parola ed alle altre due docenti che hanno parimenti subito la perdita di titolarità, rinviando l'applicazione di dette norme in tempi utili a fornire garanzie e condizioni adeguate e non precipitose riguardo ai termini di preavviso come avvenuto quest'anno per questi unici tre casi;

se il Ministro non ritenga suo dovere fornire comunque le risposte necessarie ed ufficiali atte a garantire il diritto di voto nelle due diverse consultazioni elettorali citate, per tutti quanti siano o dovessero trovarsi in posizione di comando ma senza titolarità, in tempi utili perché l'inalienabile diritto al voto possa essere onorato nelle due citate procedure elettorali il cui avvio risulta a breve scadenza;

infine se il Ministro non ritenga di assumere iniziative dirette a sospendere e rivedere le norme citate, operando in modo equanime e ricomprendendo fra i perdenti posto anche tutte le tipologie dei duemila distaccati sindacali di «lungo corso» (in molti casi si parla di più di un decennio), che siano a totale o parziale carico dello Stato, semiesoneri inclusi, ai quali la titolarità viene garantita *ad libitum* e senza alcuna strettoia normativa, ciò perché il disagio creato alla scuola di appartenenza, ove i posti dei comandati sindacali vengono coperti con incarichi annuali che mutano costantemente, risulta essere esattamente lo stesso creato dai comandati presso associazioni professionali e così non si lederebbe il diritto al distacco sindacale che verrebbe comunque garantito.

(4-07210)